

Oggetto: Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per le organizzazioni no profit. Art. 17, comma 5, della Legge regionale 29 aprile 2003, n. 3. Atto di indirizzo interpretativo ed applicativo ai sensi dell'art. 8 della L.R. 31/1998.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio rammenta che l'articolo 17, comma 5, della Legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 ha previsto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004, l'esenzione dal pagamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) per le Organizzazioni no profit della Regione Sardegna. La norma regionale viene emanata in virtù della normativa statale concernente la disciplina tributaria degli enti non aventi finalità di lucro che attribuiva alle Regioni la legittimità a prevedere l'esonero o la riduzione dal pagamento dell'IRAP per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).

Il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" aveva infatti previsto all'art. 21 la possibilità per le regioni di deliberare riduzioni o esenzioni dal pagamento dei tributi di loro competenza e dai connessi adempimenti per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).

Il citato articolo 17 della Legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 che detta "Disposizioni in materia di volontariato e terzo settore" dispone al comma 5 che "a decorrere dal 1° gennaio 2004 sono esentate dal pagamento dell'IRAP le organizzazioni no profit della Sardegna". Occorre pertanto definire l'ambito giuridico di applicazione dell'esenzione in oggetto in quanto la normativa statale dispone che le regioni possano prevedere l'esenzione esclusivamente per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, così come definite dall'art. 10 del citato Decreto legislativo 460/1997, mentre la norma regionale fa riferimento genericamente agli enti no profit, senza delineare in modo specifico i soggetti beneficiari.

A tal riguardo, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 296 del 2003 ha affermato la competenza esclusiva dello Stato in materia di imposta regionale sulle attività produttive, attribuendo alle regioni la competenza ad apportare modifiche al tributo solo entro i limiti consentiti dalla normativa statale.

In considerazione di ciò e nelle more di un'organica disciplina della materia, l'Assessore della Programmazione fa presente che occorre adottare, ai sensi dell'articolo 8 della Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, gli atti di indirizzo interpretativo ed applicativo concernenti la disciplina relativa all'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per le organizzazioni no profit.

Pertanto l'Assessore della Programmazione ritiene che, in linea con quanto disposto dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 296/2003, l'esenzione prevista dall'art. 17, comma 5, della Legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 possa applicarsi in via interpretativa alle Onlus individuate dall'articolo 10 del citato D. Lgs. 460/97, aventi la sede legale nella Regione Sardegna, relativamente alla parte del valore della produzione netta realizzato nel territorio della Regione Sardegna.



Regione Autonoma della Sardegna

I soggetti esentati sono tenuti alla presentazione:

1. della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, alla competente Agenzia delle Entrate;
2. di una dichiarazione all'Amministrazione regionale concernente l'ammontare del beneficio fruito per ciascun periodo d'imposta.

L'Assessore della Programmazione riferisce inoltre che i soggetti che intendono usufruire dell'esenzione IRAP sono tenuti ad inviare all'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, la dichiarazione di cui al punto 2 sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo i termini di cui al modello allegato alla presente deliberazione.

Tale dichiarazione va resa, annualmente, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

I contribuenti che presentino la predetta dichiarazione su un modello non corrispondente a quello allegato, dovranno su richiesta dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ripresentarla su modello conforme.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, vista la dichiarazione di legittimità del Direttore Generale della Programmazione

DELIBERA

- di approvare l'atto di indirizzo interpretativo ed applicativo, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 31/1998, in materia di esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per le organizzazioni no profit in attuazione dell'articolo 17, comma 5, della Legge regionale 29 aprile 2003, n. 3;
- di approvare il modello di dichiarazione allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.

IL DIRETTORE GENERALE

Gianfranco Duranti

IL PRESIDENTE

Italo Masala